Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 122° — Numero 102

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Lunedì, 13 aprile 1981

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Lombardia

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 febbraio 1980, n. **1100**.

Assegnazione di un posto di tecnico laureato presso l'Università degli studi di Cagliari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Veduta la legge 3 giugno 1970, n. 380;

Veduto il decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, recante misure urgenti per le università, convertito con modificazioni, in legge 30 novembre 1973, n. 766;

Veduta la legge 25 ottobre 1977, n. 808, ed in particolare l'art. 11;

Considerato che, a norma del citato art. 11, il personale assunto con rapporto di lavoro subordinato a carico del bilancio dello Stato o delle singole amministrazioni universitarie, in servizio alla data del 1° gennaio 1977 e che abbia prestato servizio per un periodo, anche non continuativo, non inferiore a diciotto mesi nell'ultimo triennio, è immesso nei ruoli del personale non docente delle università e degli istituti di istruzione universitaria, con effetto dalla data del 23 novembre 1977;

Considerato, altresì, che l'immissione in ruolo di cui trattasi è disposta nella carriera corrispondente alla categoria di impiego non di ruolo nella quale il personale interessato è stato originariamente assunto, mediante l'utilizzazione dei posti disponibili nelle singole dotazioni organiche;

Tenuto conto che presso l'Università di Cagliari presta servizio un tecnico laureato, avente diritto all'immissione in ruolo ai sensi di quanto previsto dal sopramenzionato art. 11 della legge n. 808/1977;

Considerata, infine, la disponibilità dei posti del ruolo dei tecnici laureati degli istituti scientifici universitari;

Ritenuta l'opportunità di provvedere ad assegnare al suddetto Ateneo un posto del ruolo dei tecnici laureati per l'immissione in ruolo di un dipendente avente diritto all'applicazione delle norme del più volte citato art. 11;

Sulla motivata proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Il posto di tecnico laureato indicato nelle premesse, è assegnato come segue:

UNIVERSITÀ DI CAGLIARI

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di medicina del lavoro . . . . posti 1

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 febbraio 1980

PERTINI

VALITUTTI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 *aprile* 1981
Registro n. 31 *Istruzione, foglio n.* 308

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 febbraio 1980, n. **1101**.

Assegnazione di un posto di tecnico laureato presso l'Università degli studi di Siena.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la legge 3 novembre 1961, n. 1255, ed in particolare l'art. 5;

Veduta la legge 3 giugno 1970, n. 380;

Veduta la legge 25 novembre 1971, n. 1042;

Veduto il decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, in legge 30 novembre 1973, n. 766, ed in particolare l'art. 8;

Veduta la legge 25 ottobre 1977, n. 808, ed in particolare l'art. 9;

Considerato che il personale non docente universitario con incarico a tempo indeterminato, conferito ai sensi della suddetta legge n. 1042/1971, il quale alla data di entrata in vigore della legge n. 808/1977 non aveva maturato il prescritto triennio di servizio a carico dei bilanci universitari, viene immesso in ruolo, con effetto dalla stessa data, nel ruolo organico corrispondente all'incarico ricoperto;

Considerato, altresì, che la predetta immissione in ruolo ha luogo mediante l'utilizzazione dei posti, riservati al personale di cui trattasi ai sensi dell'art. 8 della citata legge n. 766/1973;

Tenuto conto che presso l'Università di Siena presta servizio un tecnico laureato incaricato, avente diritto all'immissione in ruolo ai sensi di quanto previsto dall'art. 9, primo comma, dalla più volte citata legge n. 808/1977;

Ritenuta l'opportunità di provvedere ad assegnare al suddetto Ateneo un posto di ruolo di tecnico laureato degli istituti scientifici universitari, riservato per l'immissione in ruolo di una unità di personale incaricato a tempo indeterminato;

Sulla motivata proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Il posto di tecnico laureato, indicato nelle premesse, è assegnato come segue:

UNIVERSITÀ DI SIENA

Centro di calcolo . . . . posti 1

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 febbraio 1980

PERTINI

VALITUTTI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 *aprile* 1981
Registro n. 31 *Istruzione, foglio n.* 312

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 febbraio 1980, n. **1102.**

Assegnazione di un posto di tecnico laureato presso l'Università degli studi di Perugia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Veduta la legge 3 giugno 1970, n. 380;

Veduto il decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, recante misure urgenti per le università, convertito con modificazioni, in legge 30 novembre 1973, n. 766;

Veduta la legge 25 ottobre 1977, n. 808, ed in particolare l'art. 11;

Considerato che, a norma del citato art. 11, il personale assunto con rapporto di lavoro subordinato a carico del bilancio dello Stato o delle singole amministrazioni universitarie, in servizio alla data del 1° gennaio 1977 e che abbia prestato servizio per un periodo, anche non continuativo, non inferiore a diciotto mesi nell'ultimo triennio, è immesso nei ruoli del personale non docente delle università e degli istituti di istruzione universitaria, con effetto dalla data del 23 novembre 1977;

Considerato, altresì, che l'immissione in ruolo di cui trattasi è disposta nella carriera corrispondente alla categoria di impiego non di ruolo nella quale il personale interessato è stato originariamente assunto, mediante l'utilizzazione dei posti disponibili nelle singole dotazioni organiche;

Tenuto conto che presso l'Università di Perugia presta servizio un tecnico laureato avente diritto all'immissione in ruolo ai sensi di quanto previsto dal sopramenzionato art. 11 della legge n. 808/1977;

Considerata, infine, la disponibilità dei posti del ruolo dei tecnici laureati degli istituti scientifici universitari;

Ritenuta l'opportunità di provvedere ad assegnare al suddetto Ateneo un posto del ruolo dei tecnici laureati, per l'immissione in ruolo di un dipendente avente diritto all'applicazione delle norme del più volte citato art. 11;

Sulla motivata proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Il posto di tecnico laureato, indicato nelle premesse, è assegnato come segue:

UNIVERSITÀ DI PERUGIA

Facoltà di medicina veterinaria:

istituto di ispezione degli alimenti di origine animale . . . . posti 1

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 febbraio 1980

PERTINI

VALITUTTI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 *aprile* 1981
Registro n. 31 *Istruzione, foglio n.* 310

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 dicembre 1980, n. **1103.**

Autorizzazione all'ente « Casa di Oriani », in Casola Valsenio, ad accettare una eredità.

N. 1103. Decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1980, col quale, sulla proposta del Ministro per i beni culturali ed ambientali, l'ente «Casa di Oriani», in Casola Valsenio (Ravenna), viene autorizzato ad accettare, con beneficio d'inventario, l'eredità disposta dalla sig.ra Luigia Pifferi ved. Oriani con testamento pubblico 25 giugno 1978, n. 135 di repertorio, a rogito dott. Mario Gualdrini, notaio in Faenza (Ravenna), pubblicato in data 3 febbraio 1979, n. 19333/6267 di repertorio, a rogito stesso notaio, con codicillo olografo 4 luglio 1978, pubblicato in data 9 marzo 1979, n. 19403/6331, ugualmente a rogito stesso notaio.

Visto, *il Guardasigilli*: SARTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *aprile* 1981
Registro n. 7 *Beni culturali, foglio n.* 65

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 marzo 1981, n. **125.**

Integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1973, n. 214, concernente il regolamento di esecuzione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, istitutiva dei tribunali amministrativi regionali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'art. 19, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1973, n. 214, concernente il regolamento di esecuzione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, istitutiva dei tribunali amministrativi regionali;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Articolo unico

Il terzo comma dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1973, n. 214, è sostituito dai seguenti:

« Ai fini della valutazione delle prove scritte ogni commissario dispone di dieci punti per ciascuna prova. Si applicano le norme di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1965, numero 617, relativo ai concorsi di accesso alla magistratura ordinaria, per quanto concerne il raggruppamento in unica busta delle buste contenenti gli elaborati di uno stesso candidato, l'esame nella medesima seduta degli elaborati stessi e l'assegnazione contemporanea a ciascuno di essi del relativo punteggio.

Sono ammessi alla prova orale i candidati i quali abbiano ottenuto una media di almeno quaranta cinquantesimi nel complesso delle prove scritte, purché in nessuna di esse abbiano conseguito meno di trentacinque cinquantesimi ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 marzo 1981

PERTINI

FORLANI

Visto, *il Guardasigilli*: SARTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *aprile* 1981
Atti di Governo, registro n. 32, *foglio n.* 15

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 febbraio 1981, n. **126.**

Erezione in ente morale dell'« Associazione nazionale privi della vista », in Roma.

N. 126. Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1981, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, l'« Associazione nazionale privi della vista », in Roma, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: SARTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *aprile* 1981
Registro n. 6 *Interno, foglio n.* 258

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

DECRETO 24 marzo 1981.

Modificazioni allo statuto dell'Automobile club d'Italia.

IL MINISTRO
DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Visto il regio decreto 14 novembre 1926, n. 2481, con il quale fu eretto in ente morale l'Automobile club d'Italia;

Visto l'art. 67 dello statuto dell'Automobile club d'Italia, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1950, n. 881;

Viste le modificazioni allo statuto dell'Automobile club d'Italia, approvate con decreto del commissario per il turismo 16 ottobre 1952, e con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo 5 aprile 1977;

Viste le deliberazioni adottate, ai sensi dell'art. 67 dello statuto, dell'assemblea dell'Automobile club d'Italia nelle adunanze del 29 febbraio 1980 e 21 novembre 1980, con cui si apportano alcune modifiche allo statuto vigente;

Decreta:

Sono approvate le deliberazioni dell'assemblea dell'Automobile club d'Italia del 29 febbraio 1980 e 21 novembre 1980 concernenti modifiche degli articoli 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 31, 32, 33, 35, 38, 41, 43, 48, 49, 50, 51, 53, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65 e 67 dello statuto dell'ente, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1950, n. 881, secondo il testo allegato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 marzo 1981

Il Ministro: SIGNORELLO

TESTO DELLE MODIFICAZIONI

Art. 1. — L'Automobile club d'Italia - A.C.I. è la federazione che associa gli automobile club regolarmente costituiti. Della federazione fanno inoltre parte gli enti ed associazioni volontariamente aderenti a termini delle disposizioni del presente statuto. Esso rappresenta e tutela gli interessi generali dell'automobilismo italiano, del quale promuove e favorisce lo sviluppo, fermo restando le specifiche attribuzioni già devolute ad altri enti.

L'A.C.I. rappresenta l'automobilismo italiano presso la Fédération Internationale de l'Automobile - F.I.A.

L'A.C.I. è ente pubblico ed ha sede in Roma.

Art. 3. — Possono aderire all'A.C.I. gli enti e le associazioni a carattere nazionale, non aventi scopo di lucro, che svolgono attività comunque convergenti verso gli interessi generali dell'automobilismo interno e internazionale.

L'adesione deve essere richiesta mediante domanda all'A.C.I., corredata di una copia dell'atto costitutivo, dello statuto e dell'elenco delle cariche sociali.

L'adesione impegna gli enti e le associazioni aderenti alla osservanza delle disposizioni del presente statuto.

L'adesione ha la durata di un triennio ed è irrevocabile.

Essa si rinnova di diritto di triennio in triennio, salvo disdetta da notificarsi dall'ente o dall'associazione almeno tre mesi prima della scadenza del triennio.

Art. 4. — Per il conseguimento degli scopi di cui all'art. 1, l'A.C.I.:

a) studia i problemi automobilistici, formula proposte, dà pareri in tale materia su richiesta delle competenti autorità ed opera affinché siano promossi e adottati provvedimenti idonei a favorire lo sviluppo dell'automobilismo;

b) nel quadro dell'assetto del territorio collabora con le autorità e gli organismi competenti all'analisi, allo studio ed alla soluzione dei problemi relativi allo sviluppo ed alla organizzazione della mobilità delle persone e delle merci, nonché allo sviluppo ed al miglioramento della rete stradale, dell'attrezzatura segnaletica ed assistenziale, ai fini della regolarità e della sicurezza della circolazione;

c) promuove e favorisce lo sviluppo del turismo degli automobilisti interno ed internazionale, attuando tutte le provvidenze all'uopo necessarie;

d) promuove, incoraggia ed organizza le attività sportive automobilistiche, esercitando i poteri sportivi che gli provengono dalla Fédération Internationale de l'Automobile - F.I.A.; assiste ed associa gli sportivi automobilistici;

e) promuove l'istruzione automobilistica e l'educazione dei conducenti di autoveicoli;

f) attua le forme di assistenza tecnica, stradale, economica, legale, tributaria, assicurativa, ecc., dirette a facilitare l'uso degli autoveicoli;

g) svolge direttamente ed indirettamente ogni attività utile agli interessi generali dell'automobilismo.

Art. 5. — L'A.C.I. gestisce con la propria organizzazione e con bilancio distinto da quello dell'amministrazione generale dell'Ente:

il pubblico registro automobilistico (P.R.A.) istituito presso l'A.C.I. con decreto 15 marzo 1927, n. 436, convertito in legge 19 febbraio 1928, n. 510;

il servizio di esazione delle tasse di circolazione sugli autoveicoli, affidato all'A.C.I. dal Ministero delle finanze;

tutti gli altri servizi che potranno essere delegati o affidati all'A.C.I. dallo Stato, dalle regioni o da altri enti pubblici;

Per lo svolgimento dei servizi di cui al presente articolo, l'A.C.I. si avvale degli uffici degli automobile club.

Art. 7. — L'assemblea è costituita:

a) dal presidente dell'A.C.I.;

b) dai presidenti dell'automobile club;

c) da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri del turismo e dello spettacolo, dell'interno, delle finanze, della difesa, dei lavori pubblici, dei trasporti, dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

d) da un rappresentante dell'A.N.A.S.;

e) da tre rappresentanti delle regioni, designati dalla commissione interregionale di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281;

f) da un rappresentante della Associazione nazionale dei comuni italiani;

g) da un rappresentante dell'Unione province italiane;

h) da un rappresentante di ciascuno degli altri enti e associazioni federati ai sensi dell'art. 3;

i) dal presidente della C.S.A.I.

Quando si discutono problemi attinenti al personale, alla assemblea partecipano i rappresentanti del personale eletti nella commissione del personale.

Art. 8. — L'assemblea ha tutti i poteri necessari per conseguire gli scopi sociali ed in particolare:

a) elegge il presidente dell'A.C.I.;

b) approva il bilancio preventivo e il conto consuntivo dell'A.C.I.;

c) decide sulle direttive dell'attività dell'A.C.I.;

d) determina le prestazioni ed i servizi che l'A.C.I. deve attuare nei confronti degli automobile club ed i conseguenti obblighi degli automobile club;

e) determina l'ammontare del contributo annuale che gli automobile club devono corrispondere, per ogni loro socio, all'A.C.I.;

f) delibera sugli argomenti dei quali, prima della convocazione dell'assemblea, sia richiesta l'iscrizione all'ordine del giorno dal consiglio generale o da almeno dieci membri dell'assemblea.

Art. 9. — L'assemblea è convocata dal presidente dell'A.C.I., almeno due volte l'anno, entro il mese di ottobre ed entro il mese di aprile, rispettivamente per l'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo.

Può essere convocata, in seduta straordinaria, allorché il presidente lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno venti dei suoi membri o quando lo richieda il consiglio generale.

La convocazione è disposta dal presidente, a mezzo lettera raccomandata inviata almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione, con l'indicazione dell'ordine del giorno, della data, dell'ora e del luogo della riunione in prima e seconda convocazione.

Art. 10. — L'assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi membri ed in seconda convocazione, a distanza di non meno di ventiquattro ore, qualunque sia il numero dei membri presenti.

Per le deliberazioni è richiesta la maggioranza assoluta dei voti.

Art. 12. — Il consiglio generale è composto:

a) dal presidente dell'A.C.I.;

b) da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri del turismo e dello spettacolo, dell'interno, delle finanze, della difesa, dei lavori pubblici, dei trasporti, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e da un rappresentante dell'A.N.A.S.;

c) dai tre rappresentanti delle regioni di cui all'art. 7, lettera *e*);

d) da venti membri eletti, uno per regione, dai rispettivi comitati regionali;

e) da otto membri eletti dai comitati delle regioni di cui al successivo art. 13;

f) da un rappresentante del personale dipendente, designato dai rappresentanti del personale di cui all'art. 7, ultimo comma, invitato a partecipare quando si discutono temi che attengano ai problemi del personale;

g) dal presidente della C.S.A.I.;

h) da non più di cinque membri eletti dai rappresentanti degli enti ed associazioni federati di cui all'art. 3, sotto condizione di reciprocità.

Il consiglio generale dura in carica quattro anni e deve essere rinnovato entro il mese precedente allo scadere del quadriennio. I suoi membri possono essere rieletti o confermati.

Verificandosi vacanze fra i componenti del consiglio generale si procede alla designazione od alla nomina di nuovi membri. Questi durano in carica sino alla scadenza del quadriennio in corso e possono essere rieletti o confermati.

Art. 13. — Nel mese precedente alla rinnovazione del consiglio generale si effettua la ripartizione, fra le regioni che hanno un maggior numero di soci, degli otto posti di membri del consiglio generale di cui alla lettera *e*) dell'art. 12.

A tal fine:

1) si divide il numero complessivo dei soci iscritti agli automobile club alla predetta data per il numero delle regioni, ottenendo così la media regionale;

2) si sottrae dal numero dei soci iscritti agli automobile club di ciascuna di quelle regioni che nel complesso superino la media regionale, la media regionale stessa, ottenendo così la eccedenza regionale;

3) si divide la somma delle eccedenze regionali per otto ottenendo così il quoziente di assegnazione;

4) si attribuiscono, quindi, alle regioni di cui al precedente n. 2), tanti membri quante volte il quoziente di assegnazione è contenuto nella eccedenza regionale;

5) ove non tutti gli otto posti siano assegnati in base alla procedura sopra stabilita, i posti residui sono attribuiti a quelle regioni che abbiano maggiori resti ed in ragione decrescente.

I resti regionali sono costituiti sia dalle eccedenze regionali non utilizzate, perché inferiori al quoziente di assegnazione, sia dai resti della divisione di cui al precedente n. 4).

Art. 14. — I comitati di ciascuna regione si riuniscono, su iniziativa del presidente dell'A.C.I., ed eleggono i componenti del consiglio generale di cui alle lettere *d*) ed *e*) dell'art. 12.

Ciascun votante dispone del numero dei voti spettantigli nella sua qualità di rappresentante del proprio automobile club, a tenore del precedente art. 11.

Nel caso in cui due o più rappresentanti di automobile club abbiano riportato lo stesso numero di voti, viene eletto quello fra essi che rappresenta l'automobile club avente un maggior numero di soci.

Art. 17. — Il consiglio generale è l'organo di esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea e può deliberare su tutte le materie non riservate specificatamente alla competenza dell'assemblea medesima.

In particolare il consiglio generale:

a) delibera circa l'indirizzo, lo svolgimento e l'estensione della attività dell'A.C.I. e degli automobile club nei limiti dello Statuto e delle deliberazioni dell'assemblea;

b) svolge l'azione di coordinamento e di controllo che si rende necessaria in relazione a quanto disposto alla lettera *a*) adottando i provvedimenti atti a garantirne l'efficacia;

c) approva i regolamenti di carattere generale emanati dai singoli automobile club a norma dell'art. 63;

d) dirime gli eventuali conflitti fra gli automobile club;

e) propone, per gravi motivi, al Ministero del turismo e dello spettacolo lo scioglimento degli organi direttivi degli automobile club;

f) delibera sulle domande di ammissione all'A.C.I. degli enti ed associazioni menzionati all'art. 3;

g) ratifica la composizione delle commissioni di cui al successivo art. 23;

h) predispone il bilancio preventivo e il conto consuntivo con le relazioni da sottoporre all'assemblea;

i) procede alla nomina ed alla eventuale revoca del segretario generale, stabilendo le attribuzioni ed il trattamento economico. Il segretario generale può essere scelto anche all'infuori dei funzionari dell'ente ed è di diritto il segretario del consiglio generale;

l) provvede, sentite le organizzazioni sindacali di categoria, ad adottare i regolamenti sull'ordinamento dei servizi e del personale da sottoporre all'approvazione del Ministero del turismo e dello spettacolo e del Ministero del tesoro;

m) autorizza, in caso di necessità, lo storno di fondi da uno ad altro capitolo del bilancio di previsione, nonché il prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste di cui al successivo art. 31;

n) delibera sugli impegni di spesa e sulle prestazioni di garanzie che superano la competenza attribuita dall'assemblea al comitato esecutivo.

Art. 18. — Il consiglio generale si riunisce almeno tre volte l'anno su convocazione del presidente e quando sia richiesto da almeno un terzo dei suoi componenti.

Per la validità delle adunanze occorre la presenza di oltre la metà dei componenti. Ciascun membro ha diritto ad un solo voto.

Il consiglio decide a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Art. 19. — Il comitato esecutivo è composto dal presidente dell'A.C.I., che lo presiede, dal rappresentante del Ministero del turismo e dello spettacolo, dal presidente della C.S.A.I. e da otto membri designati mediante elezione dal consiglio generale.

Il comitato esecutivo elegge nel proprio seno tre vice presidenti.

Art. 20. — Il comitato esecutivo delibera in via d'urgenza sui provvedimenti di competenza del consiglio generale di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *m*) del precedente art. 17. Le deliberazioni adottate in via d'urgenza sono sottoposte alla ratifica del consiglio generale nella prima sua riunione.

Il comitato esecutivo adotta i provvedimenti individuali in materia di personale, autorizza il presidente a promuovere giudizi, a stipulare transazioni, a concludere contratti ed a prestare garanzie entro i limiti fissati dall'assemblea.

Inoltre delibera sugli impegni di spesa entro i limiti determinati dall'assemblea. All'assunzione degli impegni di ammontare superiore provvede il consiglio generale.

Il comitato esecutivo approva i bilanci preventivi ed i conti consuntivi degli automobile club.

Art. 21. — Il presidente dell'A.C.I. eletto dall'assemblea — ai sensi dell'art. 8 — è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa col Ministro del turismo e dello spettacolo.

Il presidente ha la legale rappresentanza dell'A.C.I., dura in carica quattro anni e può essere confermato.

Il presidente sorveglia l'attività amministrativa degli automobili club, con facoltà di fare eseguire ispezioni e controlli da parte di funzionari dell'A.C.I.

Può compiere tutti gli atti non riservati espressamente alla competenza dell'assemblea o del consiglio generale o del comitato esecutivo e si intende munito di tutte le facoltà per il raggiungimento dei fini statutari, compresa quella di delegarne temporaneamente ad altri alcune determinate.

In assenza del presidente, i suoi poteri sono esercitati dal vice presidente da lui designato ovvero dal vice presidente più anziano.

Al presidente o, in sua assenza, a un vice presidente designato dal presidente, spetta la presidenza della commissione del personale.

Art. 23. — Per il più efficace conseguimento degli scopi dell'A.C.I., il consiglio generale può istituire le seguenti commissioni permanenti:

a) la commissione sportiva automobilistica italiana;
b) la commissione turistica;
c) la commissione per l'automobilismo industriale;
d) la commissione del traffico e della circolazione;
e) la commissione tecnica;
f) la commissione giuridica.

I componenti delle commissioni di cui al precedente comma sono nominati dal presidente, sentito il comitato esecutivo.

Le commissioni hanno funzioni consultive, con facoltà di iniziativa e di proposte, da presentare al presidente dell'A.C.I., per l'esame e per lo studio delle questioni che rientrano nella loro rispettiva competenza.

Il consiglio generale può istituire altre commissioni permanenti in relazione ai compiti dell'A.C.I. Dell'istituzione viene data comunicazione al Ministero del turismo e dello spettacolo con indicazione delle indennità attribuite ai componenti.

Art. 24. — La commissione sportiva automobilistica italiana (C.S.A.I.) è costituita con il concorso del rappresentante della Associazione nazionale fra industrie automobilistiche (A.N.F.I.A.). Ad essa sarà delegato, dal presidente in via temporanea e dal consiglio generale in via permanente, il potere sportivo menzionato all'art. 4, lettera *d*), del presente statuto anche ai fini della formulazione dei regolamenti sportivi.

La commissione sportiva automobilistica italiana è retta da un regolamento particolare.

Presso ogni automobile club, i licenziati C.S.A.I. eleggono il delegato sportivo che diventa, di diritto, membro della commissione sportiva dello stesso automobile club, presso il quale rappresenta la C.S.A.I.

Ogni decisione del consiglio direttivo dell'automobile club inerente l'attività sportiva automobilistica deve essere presa sentito il delegato sportivo.

I delegati sportivi di una stessa regione eleggono fra loro il delegato sportivo regionale, che è membro consultivo del consiglio regionale dei presidenti degli automobile club e rappresenta la C.S.A.I. in sede regionale.

Art. 25. — Le modalità di costituzione e di funzionamento delle commissioni e la delimitazione della sfera di competenza di ciascuna di esse sono stabilite in un apposito regolamento generale ed in quelli particolari di ciascuna commissione, da approvarsi dal consiglio generale dell'A.C.I.

Art. 31. — Nel caso che qualcuno degli stanziamenti sia esaurito nel corso dell'esercizio e nel bilancio ne esistano altri che offrano disponibilità, è in facoltà del consiglio generale di autorizzare lo storno delle somme occorrenti da un capitolo all'altro del bilancio.

Il fondo di riserva per le spese impreviste è stanziato annualmente in misura non superiore al tre per cento del totale delle spese correnti previste.

Art. 32. — Il conto consuntivo dell'esercizio chiuso al 31 dicembre di ciascun anno, unitamente alla relazione del consiglio generale ed a quella dei revisori, deve essere depositato presso la sede dell'A.C.I. almeno 20 giorni prima di quello fissato per l'assemblea.

I bilanci preventivi ed i conti consuntivi debbono essere approvati dall'assemblea rispettivamente non oltre il 31 ottobre ed il 30 aprile e trasmessi per l'approvazione al Ministero del turismo e dello spettacolo entro dieci giorni dalla relativa delibera di approvazione. Entro lo stesso termine i bilanci preventivi e i conti consuntivi sono trasmessi al Ministero del tesoro a norma dell'art. 30, terzo comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70.

Art. 33. — La gestione dei servizi delegati o affidati dallo Stato, dalle regioni o da altri enti pubblici forma oggetto di uno speciale bilancio di previsione delle entrate e delle spese e di uno speciale conto consuntivo.

Per ciascuna gestione, ad integrazione delle funzioni spettanti al collegio dei revisori, è istituito un comitato di vigilanza composto da due rappresentanti del Ministero, della regione o dell'ente che abbia delegato o affidato il servizio, di cui uno con funzioni di presidente, due rappresentanti dell'A.C.I. e uno designato dal Ministero vigilante. Per la gestione dei servizi delegati o affidati da un medesimo Ministero, regione od ente è istituito un unico comitato.

Il comitato è anche investito di attribuzioni consultive in ordine alla organizzazione e al funzionamento dei servizi delegati.

Il compenso dei componenti il comitato di vigilanza è determinato dal Ministero del turismo e dello spettacolo di concerto con il Ministero del tesoro, su proposta dell'assemblea.

Ai componenti il comitato di vigilanza non possono essere conferiti incarichi da parte dell'A.C.I.

Art. 35. — Il controllo generale dell'amministrazione dell'A.C.I. è affidato ad un collegio composto di cinque revisori effettivi e cinque supplenti che durano in carica un quadriennio.

I revisori sono nominati: uno effettivo, con funzioni di presidente, e uno supplente dal Ministero del turismo e dello spettacolo; uno effettivo e uno supplente dal Ministero del tesoro; uno effettivo e uno supplente dal Ministero delle finanze; due effettivi e due supplenti dall'assemblea.

I revisori esercitano il loro incarico secondo le norme del codice civile sui sindaci delle società commerciali.

Il compenso spettante ai revisori è determinato dal Ministero del turismo e dello spettacolo di concerto con il Ministero del tesoro su proposta dell'assemblea.

Ai revisori non possono essere conferiti incarichi da parte dell'A.C.I.

Art. 38. — Gli automobile club menzionati nell'art. 1 riuniscono nell'ambito della rispettiva circoscrizione le persone e gli enti che, per ragioni di uso, di sport, di studio, di tecnica e di commercio, si occupano di automobilismo.

Essi assumono la denominazione di automobile club . . . seguito dal nome della località ove hanno la propria sede.

Gli automobile club perseguono le finalità d'interesse generale automobilistico, esplicano, nelle rispettive circoscrizioni ed in armonia con le direttive dell'A.C.I., le attività indicate dall'art. 4; attuano le particolari provvidenze ritenute vantaggiose per i soci, gestiscono i servizi che possono essere loro affidati dallo Stato, dalle regioni, dalle province, dai comuni o da altri enti pubblici, svolgono direttamente e indirettamente ogni altra attività utile agli interessi generali dell'automobilismo.

Gli automobile club svolgono inoltre servizi pubblici a carattere turistico-ricreativo nell'ambito delle norme regionali che li disciplinano.

Art. 41. — Chi aspira ad ottenere la qualità di socio deve presentare apposita domanda ed è tenuto a versare l'importo stabilito per la quota sociale.

La domanda si intende accolta se il consiglio direttivo non la respinge entro tre mesi con provvedimento motivato. Con lo stesso provvedimento saranno regolati i rapporti che fossero nel frattempo intercorsi.

I soci hanno diritto alle prestazioni, ai benefici e ai servizi specificatamente previsti dal proprio automobile club e dall'A.C.I.

Gli automobile club possono, con deliberazione motivata del consiglio direttivo, assicurare in singoli casi le proprie prestazioni a non soci. In tali casi, le tessere attribuite non comportano nè il diritto di voto, nè i diritti elettorali.

Art. 43. — La qualità di socio si perde per scadenza del termine del vincolo associativo, per volontarie dimissioni, per morte, per radiazione.

La radiazione è pronunciata dal consiglio direttivo dell'automobile club, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, per gravi motivi di pubblica rilevanza o allorchè il socio abbia contravvenuto ai doveri sociali. Contro la decisione del consiglio direttivo dell'automobile club il socio, entro trenta giorni dalla comunicazione, può ricorrere al consiglio generale dell'A.C.I. La decisione del consiglio generale è inappellabile.

Art. 48. — L'assemblea è costituita da tutti i soci, ciascuno dei quali dispone di un solo voto.

L'assemblea ha tutti i poteri per conseguire gli scopi sociali e in particolare:

a) approva il conto consuntivo;

b) elegge i componenti del consiglio direttivo e i revisori dei conti;

c) delibera sugli argomenti dei quali, prima della convocazione dell'assemblea, sia richiesta l'iscrizione all'ordine del giorno dal consiglio direttivo o da almeno un decimo dei componenti l'assemblea;

d) delibera sugli altri argomenti espressamente demandati alla sua competenza dalle disposizioni del presente statuto.

Art. 49. — L'assemblea dei soci si riunisce in sessione ordinaria, entro il mese di aprile di ciascun anno, allo scopo di approvare il conto consuntivo e per la trattazione degli altri argomenti indicati nell'articolo precedente.

Si riunisce in sessione straordinaria ogni qualvolta il presidente o il consiglio direttivo lo ritengano opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un quinto dei propri componenti.

L'assemblea dei soci dovrà riunirsi necessariamente almeno una volta all'anno.

Art. 50. — L'assemblea dei soci è convocata dal presidente dell'automobile club mediante avviso esposto nell'albo sociale e mediante invito spedito ad ogni socio almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'avviso e l'invito indicano gli argomenti posti all'ordine del giorno, l'ora, il giorno e il luogo della riunione e, per il caso in cui non possa deliberarsi per mancanza del numero legale, il giorno, l'ora ed il luogo della riunione in seconda convocazione, la quale potrà effettuarsi non meno di 24 ore dopo quella fissata per la prima.

Art. 51. — L'assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi membri ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei membri presenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Il consiglio direttivo, tenuto conto del numero dei soci o di ogni altra circostanza, può disporre che, in luogo dell'assemblea, i soci esprimano il proprio voto per corrispondenza, su qualsiasi argomento di competenza dell'assemblea stessa.

Art. 53. — Il consiglio direttivo dell'automobile club è composto da un numero di membri non superiore a quindici che viene determinato dal consiglio direttivo uscente, salvo diversa deliberazione della assemblea dei soci.

L'assemblea procede alla elezione dei membri del consiglio direttivo, che durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati. E' applicabile l'ultimo comma dell'art. 51.

Sono ineleggibili i dipendenti degli automobile club.

Ogni socio ha diritto ad indicare nella scheda tanti nomi quanti sono i consiglieri da eleggere, traendoli anche da liste diverse.

Verificandosi vacanze fra i componenti del consiglio direttivo, questo, qualora ne ritenga compromessa la propria funzionalità, può disporre che si proceda all'integrazione dei membri mancanti in occasione della successiva riunione dell'assemblea. I nuovi membri durano in carica sino alla scadenza del quadriennio in corso e possono essere riconfermati.

Con regolamento approvato ai sensi dell'art. 63 sono disciplinate le modalità di presentazione e pubblicazione delle liste dei candidati per l'elezione del consiglio direttivo.

Art. 55. — Il consiglio direttivo è l'organo di esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea dei soci e può deliberare su tutte le materie non riservate specificatamente alla competenza dell'assemblea medesima.

In particolare il consiglio direttivo:

a) predispone regolamenti di carattere generale riguardanti lo svolgimento dei servizi dell'automobile club;

b) nomina i componenti le commissioni permanenti istituite con deliberazioni dell'assemblea e istituisce tutte le altre commissioni permanenti ritenute utili per l'attuazione delle finalità dell'ente. Della istituzione viene data comunicazione al Ministero del turismo e dello spettacolo con indicazione delle eventuali indennità attribuite ai componenti;

c) delibera circa l'indirizzo, lo svolgimento e l'estensione della attività dell'automobile club, nei limiti del presente statuto e delle deliberazioni dell'assemblea;

d) delibera le norme relative all'assunzione, allo stato giuridico ed al trattamento economico e di quiescenza del personale dipendente dell'automobile club da sottoporsi all'approvazione del Ministero dèl turismo e dello spettacolo, di concerto con il Ministero del tesoro, previo parere del comitato esecutivo dell'A.C.I.;

e) delibera sui provvedimenti di assunzione e di licenziamento del personale stesso;

f) formula le proposte da sottoporre alla trattazione dell'assemblea dei soci;

g) approva il bilancio preventivo;

h) predispone il conto consuntivo da sottoporre all'assemblea dei soci.

Art. 56. — Per la validità dell'adunanza del consiglio direttivo occorre la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti. Il consiglio decide con la maggioranza dei voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Art. 57. — Il presidente è il legale rappresentante dell'automobile club.

Egli può compiere tutti gli atti non riservati espressamente alla competenza dell'assemblea e del consiglio direttivo e si intende investito di tutte le facoltà per il raggiungimento dei fini statutari, compresa quella di delegarne temporaneamente ad altri alcune determinate.

In assenza del presidente i suoi poteri sono esercitati dal vice presidente.

Il presidente, per esigenze di servizio, può conferire deleghe per speciali materie o funzioni a componenti del consiglio direttivo.

In caso di necessità e di urgenza il presidente può adottare i provvedimenti di competenza del consiglio di cui all'art. 55, ad esclusione di quelli contemplati alle lettere *g*) e *h*). Tali provvedimenti sono sottoposti alla ratifica del consiglio direttivo nella seduta immediatamente successiva, che deve comunque essere convocata entro venti giorni dalla adozione dei provvedimenti stessi.

Il presidente predispone le relazioni al bilancio preventivo e al conto consuntivo.

Art. 58. — La funzione di direttore dell'automobile club viene conferita a dipendenti dell'A.C.I. con la qualifica di dirigenti, nominati e revocati dal presidente dell'A.C.I., sentiti il presidente dell'automobile club ed il comitato esecutivo.

Comitati regionali

Art. 59. — Presso l'automobile club del capoluogo di ciascuna regione è istituito un comitato regionale, composto dai presidenti degli automobile club della Regione.

Alle sedute del comitato partecipano, con voto consultivo, i direttori degli automobile club della regione.

Il comitato regionale elegge il proprio presidente che dura in carica quattro anni ed è rieleggibile. In tale elezione ciascun componente dispone del numero dei voti spettantigli nella sua qualità di rappresentante del proprio automobile club, a tenore del precedente art. 11. All'atto della convocazione delle elezioni, il comitato regionale richiede all'A.C.I. la notifica del numero dei voti spettanti a ciascuno dei suoi componenti. Nel caso in cui due o più presidenti di automobile club abbiano riportato lo stesso numero di voti, viene eletto quello fra essi che rappresenta l'automobile club avente un maggior numero di soci.

Le funzioni di segretario del comitato regionale sono assolte da un direttore di automobile club della regione designato dal comitato.

Il comitato regionale è incaricato dei rapporti con la regione e gli altri organismi regionali e coordina le attività ed i servizi affidati agli automobile club dalla regione.

Nel comitato regionale, agli effetti delle deliberazioni, ciascun componente ha diritto ad un solo voto.

Il comitato può istituire un ufficio designato a svolgere attività con i terzi.

Art. 60. — Le rendite patrimoniali, le quote annuali dei contributi dei soci, nonchè i proventi comunque derivanti all'automobile club, dall'esercizio delle sue varie attività, costituiscono le entrate disponibili per provvedere al conseguimento dei fini dell'automobile club in base ai predisposti bilanci preventivi.

I fondi occorrenti per l'ordinaria gestione sono depositati in conto corrente presso uno o più istituti di credito, scelti dal consiglio direttivo. Tali conti sono intestati al nome dell'automobile club.

I documenti necessari per i prelevamenti sono firmati dal presidente o da chi ne fa le veci.

Art. 61. — L'esercizio finanziario dell'automobile club comincia col 1° gennaio e termine col 31 dicembre.

Per la gestione sociale è compilato un apposito bilancio di previsione.

Tale bilancio è annuale e corrisponde alla durata dell'esercizio finanziario. Il bilancio preventivo deve essere approvato non oltre il 31 ottobre e trasmesso entro dieci giorni dalla delibera del consiglio direttivo al comitato esecutivo dell'A.C.I. per l'approvazione.

Entro lo stesso termine il bilancio preventivo è trasmesso al Ministero del turismo e dello spettacolo e al Ministero del tesoro a norma dell'art. 30, terzo comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70.

Ogni spesa deve essere contenuta nei limiti degli stanziamenti fatti nel bilancio preventivo. Per le spese impreviste è stanziato un apposito fondo di riserva.

Art. 62. — Il conto consuntivo dell'esercizio chiuso al 31 dicembre di ciascun anno, unitamente alla relazione del presidente ed a quella dei revisori dei conti, deve essere depositato presso la direzione dell'automobile club, a disposizione dei soci, non meno di venti giorni prima di quello fissato per la riunione dell'assemblea nella quale questa è chiamata a deliberare sul bilancio stesso.

Entro dieci giorni dalla delibera dell'assemblea dei soci il conto consuntivo deve essere trasmesso al comitato esecutivo dell'A.C.I. per l'approvazione.

Art. 63. — Per tutte le materie non contemplate dal presente statuto e riflettenti le modalità di funzionamento dei singoli organi sociali, la istituzione di associazioni pluriennali, la determinazione delle varie categorie di soci e dei servizi a ciascuna di esse riservati, si provvede con appositi regolamenti.

Tali regolamenti, predisposti dal consiglio direttivo ed approvati dall'assemblea dei soci, sono sottoposti, a norma della lettera *c)* dell'art. 17 del presente statuto, all'approvazione del consiglio generale dell'A.C.I.

Art. 64. — Il controllo dell'amministrazione dell'automobile club è affidato ad un collegio composto di tre revisori effettivi e di tre supplenti nominati dall'assemblea. Essi durano in carica un quadriennio e possono essere riconfermati.

Essi esercitano il loro incarico secondo le norme del codice civile sui sindaci delle società commerciali. I revisori centrali dei conti possono procedere a verifiche ed ispezioni in qualunque sede o ufficio.

Il compenso spettante ai revisori è determinato dal Ministero del turismo e dello spettacolo di concerto con il Ministero del tesoro, su proposta dell'assemblea dei soci.

Ai revisori non possono essere conferiti incarichi da parte dell'automobile club.

Art. 65. — L'assemblea, con deliberazione approvata da almeno i quattro quinti dei voti spettanti alla totalità dei suoi componenti, può proporre al Governo lo scioglimento dell'automobile club.

In caso di scioglimento si provvederà alla nomina del liquidatore e si indicherà la destinazione da darsi al patrimonio dell'ente.

Art. 67. — Le proposte di modifica del presente statuto debbono essere formulate dal consiglio generale o da tanti rappresentanti degli automobile club e degli altri enti ed associazioni aderenti che rappresentino in complesso un terzo dei voti spettanti alla totalità dei membri.

Le proposte di modificazione devono essere inviate al presidente dell'A.C.I. il quale, entro trenta giorni, deve convocare l'assemblea affinchè deliberi sulle proposte.

Per la validità delle deliberazioni occorre, in ogni caso, l'intervento di almeno tre quarti dei membri e tanti voti favorevoli che raggiungano almeno i due terzi di quelli spettanti alla totalità dei membri intervenuti o non alla riunione.

Le deliberazioni anzidette non hanno corso se non sono approvate dal Ministero del turismo e dello spettacolo.

Visto, *il Ministro del turismo e dello spettacolo*
SIGNORELLO

(2125)

MINISTERO DELLA SANITA'

DECRETO 2 aprile 1981.

Inclusione di un sanitario nell'equipe della clinica chirurgica dell'Università di Bari già autorizzata al prelievo di rene da cadavere a scopo di trapianto terapeutico.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto ministeriale n. 900.5.T.O. 16.1.3 del 5 ottobre 1979, con il quale l'Università degli studi di Bari, istituto di clinica chirurgica, è stata autorizzata ad effettuare le operazioni di prelievo di rene da cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Vista la nota n. 14098 del 4 aprile 1980 con la quale il direttore dell'istituto di clinica chirurgica della citata Università degli studi chiede che il prof. Francesco Selvaggi sia incluso nell'équipe dei sanitari autorizzata all'espletamento delle attività di prelievo di rene da cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Sentito il parere favorevole espresso dalla terza sezione del Consiglio superiore di sanità in data 22 gennaio 1981;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il Regolamento di esecuzione della sopra menzionata legge;

Decreta:

Il prof. Francesco Selvaggi, aiuto presso l'istituto di clinica chirurgica dell'Università degli studi di Bari, è incluso nella équipe dei sanitari autorizzata, da questo Ministero, all'espletamento delle attività di prelievo di rene da cadavere a scopo di trapianto terapeutico con decreto ministeriale n. 900.5.T.O. 16.1.3 del 5 ottobre 1979.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 aprile 1981

Il Ministro: ANIASI

(2157)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 10 aprile 1981.

Modificazioni al decreto ministeriale 28 luglio 1980 sulle norme per la fabbricazione e la commercializzazione nel territorio della Repubblica italiana di compressori ermetici per frigoriferi.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visti i decreti luogotenenziali 21 giugno 1945, n. 377, 10 agosto 1945, n. 474 e 23 febbraio 1946, n. 223;

Visto l'art. 1 della legge 1° marzo 1969, n. 186;

Visto l'art. 9 della legge 18 ottobre 1977, n. 791, che attribuisce al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato la vigilanza in materia di garanzia di sicurezza che deve possedere il materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro alcuni limiti di tensione;

Visto il decreto ministeriale 23 luglio 1979;

Considerata la necessità di assicurare preventivamente una idonea rispondenza dei compressori ermetici

per frigoriferi a quanto previsto dall'art. 2 della stessa legge 18 ottobre 1977, n. 791;

Ritenuto che sia necessario dare attuazione all'art. 4 della legge 18 ottobre 1977, n. 791, e che conseguentemente in detto ambito vada modificato il decreto ministeriale 28 luglio 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 251 del 12 settembre 1980;

Ritenuto che le norme della IEC (Commissione elettronica internazionale) in materia di compressori ermetici possono supplire la carenza di tali norme armonizzate;

Decreta:

Art. 1.

Con decorrenza dall'inizio del sesto mese dalla pubblicazione del presente decreto, non esistendo ancora norme armonizzate ai sensi dell'art. 3 della legge 18 ottobre 1977, n. 791, si presumono rispondenti alle disposizioni dell'art. 2 della stessa legge i compressori ermetici per frigoriferi conformi alle disposizioni in materia di sicurezza della IEC (Commissione elettrotecnica internazionale) allegate al decreto ministeriale 28 luglio 1980 e pubblicate con le modalità previste ai paragrafi 2 e 3 della direttiva CEE 19 febbraio 1973, n. 23, recepita in Italia con l'art. 4 della legge 18 ottobre 1977, n. 791.

Art. 2.

La certificazione di rispondenza dei compressori ermetici agli allegati al decreto ministeriale 28 luglio 1980 può essere attestata per i materiali prodotti nei Paesi della CEE secondo le modalità previste dagli articoli 6 e 7 della legge 18 ottobre 1977, n. 791.

Art. 3.

Qualora la certificazione di cui al precedente art. 2 manchi o provenga da organismi non riconosciuti da uno degli Stati membri della CEE, ovvero sia stata apposta da organismi di Stati terzi rispetto alla CEE, che non riconoscano le certificazioni italiane previste dall'art. 7 della legge 18 ottobre 1977, n. 791, gli importatori dovranno esibire una certificazione rilasciata da uno degli organismi previsti dall'art. 1 del decreto ministeriale 23 luglio 1979.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione.

Roma, addì 10 aprile 1981

p. *Il Ministro*: CORTI

(2236)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 6 settembre 1980 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Brenta di Bassano del Grappa (Vicenza) è prolungata a quarantotto mesi.

Con decreto ministeriale 12 settembre 1980 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Industrie riunite parati, in Milano e stabilimento in Bernante Ticino, è prolungata all'11 febbraio 1978.

Con decreto ministeriale 24 febbraio 1981, in favore dei lavoratori dipendenti della S.p.a. Sael gomma sud, in Napoli con sede e stabilimento in Marcianise, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 9 settembre 1980 all'8 marzo 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 marzo 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Euteco impianti, stabilimenti di Lametia Terme (Catanzaro), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 13 ottobre 1980 al 12 aprile 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 marzo 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Pastificio Guido Ferrara di S. Paolo Belsito (Napoli), è prolungata all'8 marzo 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 marzo 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nehom di Leinì (Torino), stabilimento di Saronno (Varese), è prolungata al 18 aprile 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 marzo 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Confezioni del Cesano S.r.l., con sede e stabilimento in S. Filippo sul Cesano - Mondavio (Pesaro), è prolungata al 28 giugno 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 marzo 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Di Russo & C. di Acerra (Napoli), è prolungata al 28 marzo 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 marzo 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla Cartiera Valle Marecchia, con sede e stabilimento in Santarcangelo di Romagna, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 28 agosto 1978 al 23 settembre 1978. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 21 marzo 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Interfan, in liquidazione, con stabilimento in Napoli, è prolungata al 21 giugno 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 23 marzo 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Concerie Giacomo Juliani di Solofra (Avellino), è prolungata al 18 aprile 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 23 marzo 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Elle J di Napoli-Barra, è prolungata al 28 marzo 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 23 marzo 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ge.Com., stabilimento di Pozzuoli (Napoli), è prolungata al 1° febbraio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 23 marzo 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Tubettificio ligure S.p.a., con sede in Abbadia Lariana (Como), stabilimenti di Abbadia Lariana (Como), e Ponte Decimo (Genova), è prolungata a trenta mesi.

Con decreto ministeriale 23 marzo 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Nuova Capica - Industrie minuterie metalliche, con sede e stabilimento in Albignasego (Padova), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 2 luglio 1980 al 28 dicembre 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 24 marzo 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. G.I.S.I. editrice Il Giornale di Calabria, in liquidazione, con sede in Cosenza e stabilimento in Mangone, località Piano Lago (Cosenza), è prolungata all'8 marzo 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 24 marzo 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area di Salerno per i lavori relativi all'esecuzione dell'opera pubblica stradale di collegamento tra il porto di Salerno e la circonvallazione ANAS, sospesi dal 24 dicembre 1980 o entro tre mesi dalla predetta data, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per un periodo di tre mesi. Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 24 marzo 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Forgialluminio Piave, con sede in Pedavena (Belluno), è prolungata a trenta mesi.

Con decreto ministeriale 25 marzo 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sirem di Roma è prolungata al 22 febbraio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 25 marzo 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. C.S.I. - Compagnia semiconduttori Italia, stabilimenti di Sabaudia (Latina) e Giugliano (Napoli), è prolungata al 28 giugno 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 marzo 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Manifattura Maglierie Torino, con sede e stabilimento in Torino, è prolungata al 25 aprile 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 27 marzo 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mistral, con sede in Sermoneta (Latina), è prolungata al 25 aprile 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 marzo 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area di Salerno per i lavori relativi alla costruzione dell'acquedotto del Basso Sele e di completamento del porto di Salerno, sospesi dal 9 dicembre 1980 o entro tre mesi dalla predetta data, è prolungata di tre mesi. Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 marzo 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Sar gomma di Napoli, è prolungata al 26 aprile 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 marzo 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. So.Gra.Me. di Napoli, è prolungata al 24 maggio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 31 marzo 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Lugifram - Bove e Panzera, con sede in Caserta e stabilimento in Vietri sul Mare (Salerno), è prolungata al 25 aprile 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 31 marzo 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla fallita S.p.a. Hermanas di Bitonto, è prolungata al 26 aprile 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 31 marzo 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Umberto Romagnoli, stabilimenti di S. Lazzaro di Savena (Bologna), Tredozio (Forlì) e Marzano (Ravenna), è prolungata al 7 marzo 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

(2202)

Scioglimento di trentacinque società cooperative

Con decreto ministeriale 7 marzo 1981 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

1) società cooperativa edilizia Diana a r.l., in L'Aquila, costituita per rogito Galeota in data 8 giugno 1957, rep. 5150/985, reg. soc. n. 726;

2) società cooperativa edilizia Atomica a r.l., in L'Aquila, costituita per rogito Trecco in data 6 febbraio 1958, rep. 14320/2542, reg. soc. n. 735;

3) società cooperativa edilizia Marco Polo a r.l., in L'Aquila, costituita per rogito Fanti in data 25 febbraio 1956, rep. 19294, reg. soc. 697;

4) società cooperativa edilizia Ares a r.l., in L'Aquila, costituita per rogito Ciancarelli in data 13 novembre 1970, rep. 13482, reg. soc. n. 1025;

5) società cooperativa edilizia S. Massimo a r.l., in L'Aquila, costituita per rogito Trecco in data 20 gennaio 1955, rep. 4477/1096, reg. soc. n. 671;

6) società cooperativa edilizia Speranzella a r.l., in L'Aquila, costituita per rogito Fanti in data 5 giugno 1961, rep. 41688, reg. soc. n. 790;

7) società cooperativa edilizia Guglielmo Marconi a r.l., in L'Aquila, costituita per rogito Trecco in data 20 settembre 1956, rep. 10180/1882, reg. soc. n. 705;

8) società cooperativa di produzione e lavoro Medica-Medicinali cooperativa aquilana a r.l., in L'Aquila, costituita per rogito Battaglia in data 5 agosto 1970, rep. 4988, reg. soc. n. 1016;

9) società cooperativa edilizia Ingegneri a r.l., in L'Aquila, costituita per rogito De Sanctis in data 30 marzo 1955, rep. 17522, reg. soc. n. 677;

10) società cooperativa di produzione e lavoro «La Piemonte» a r.l., in Torino, costituita per rogito Viscusi in data 29 novembre 1975, rep. 190858, reg. soc. n. 1996/75;

11) società cooperativa edilizia Corno Grande a r.l., in L'Aquila, costituita per rogito Fanti in data 7 ottobre 1953, rep. 10259, reg. soc. n. 642;

12) società cooperativa edilizia Urania a r.l., in L'Aquila, costituita per rogito Battaglia in data 5 dicembre 1969, rep. 3557/829, reg. soc. n. 991;

13) società cooperativa edilizia Esperia 74 a r.l., in L'Aquila, costituita per rogito Fanti in data 25 ottobre 1974, rep. 112256, reg. soc. n. 1245;

14) società cooperativa edilizia La Fiorita a r.l., in L'Aquila, costituita per rogito D'Armi in data 15 giugno 1962, rep. 9449, reg. soc. n. 827;

15) società cooperativa edilizia Domus Nostra a r.l., in L'Aquila, costituita per rogito Fanti in data 31 gennaio 1955, rep. 14368, reg. soc. n. 674;

16) società cooperativa edilizia Quintino Sella a r.l., in L'Aquila, costituita per rogito Trecco in data 28 giugno 1955, rep. 6042/1328, reg. soc. n. 685;

17) società cooperativa edilizia La Torre a r.l., in L'Aquila, costituita per rogito Ciancarelli in data 16 dicembre 1974, rep. 24284, reg. soc. n. 1265;

18) società cooperativa edilizia La Plaja a r.l., in L'Aquila, costituita per rogito Battaglia in data 24 maggio 1969, rep. 2344/681, reg. soc. n. 970;

19) società cooperativa edilizia I.P.I.A.S. a r.l., in L'Aquila, costituita per rogito Galeota in data 3 marzo 1964, rep. 21114, reg. soc. n. 864;

20) società cooperativa edilizia Torrione a r.l., in L'Aquila, costituita per rogito Gianfelice Giuseppe in data 9 marzo 1954, rep. 26752, reg. soc. n. 647;

21) società cooperativa edilizia Iris a r.l., in Avezzano (L'Aquila), costituita per rogito Pannunzio in data 20 febbraio 1975, rep. 49747/4868, reg. soc. n. 1110;

22) società cooperativa edilizia Lecce dei Marsi 75 a r.l., in Lecce dei Marsi (L'Aquila), costituita per rogito Giganti in data 19 aprile 1975, rep. 341, reg. soc. n. 1124;

23) società cooperativa edilizia Palladio a r.l., in Parma, costituita per rogito Bertogalli in data 23 giugno 1973, rep. 19041, reg. soc. n. 6974;

24) società cooperativa edilizia Dipendenti magazzini comunali a r.l., in Parma, costituita per rogito Fontanabona in data 25 marzo 1963, rep. 19015, reg. soc. n. 4691;

25) società cooperativa edilizia Speranza a r.l., in Parma, costituita per rogito Fontanabona in data 13 maggio 1963, rep. 19235, reg. soc. n. 4723;

26) società cooperativa agricola La Moderna a r.l., in Busseto (Parma), costituita per rogito Aminta Rota in data 26 novembre 1965, rep. 8248, reg. soc. n. 5290;

27) società cooperativa edilizia Fra dipendenti di enti pubblici e privati - Speranza, a r.l., in Busseto (Parma), costituita per rogito Demaldé in data 6 aprile 1963, rep. 17622/2791, registro soc. n. 4705;

28) società cooperativa edilizia Sette Colli a r.l., in Roma, costituita per rogito Villani in data 4 febbraio 1975, rep. 3737, reg. soc. n. 1172/75;

29) società cooperativa di consumo C.A.I.R.I.L. - Coltivatori allevatori italiani rimpatriati dalla Libia a r.l., in Roma, costituita per rogito Russo in data 10 maggio 1971, rep. 4390, reg. soc. n. 1598/71;

30) società cooperativa edilizia Movimento Ferroviario C.E.M.F. a r.l., in Roma, costituita per rogito Lombardo in data 6 febbraio 1975, rep. 48905, reg. soc. n. 587/75;

31) società cooperativa di produzione e lavoro Lavoro di Dossena a r.l., in Dossena (Bergamo), costituita per rogito Cacciamali in data 8 novembre 1945, rep. 15053, reg. soc. n. 2411;

32) società cooperativa di trasporto fra Esercenti Macellerie a r.l., in Pesaro, costituita per rogito Tintori in data 29 settembre 1955, rep. 13349, reg. soc. n. 1081;

33) società cooperativa di produzione e lavoro W.A.N.S. a r.l., in S. Giorgio a Cremano (Napoli), costituita per rogito Gisolfi in data 18 novembre 1975, rep. 62485, reg. soc. n. 59;

34) società cooperativa edilizia Il Girasole a r.l., in Salerno, costituita per rogito Pisani in data 8 luglio 1976, rep. 335035, reg. soc. n. 283/76;

35) società cooperativa edilizia Marina Jonica a r.l., in Caulonia (Reggio Calabria), costituita per rogito Labbadia in data 19 febbraio 1973, rep. 9873, reg. soc. n. 383.

(1783)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 69

Corso dei cambi dell'8 aprile 1981 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1057,45	1057,45	—	1057,45	1057,50	1057,40	1057,55	1057,45	1057,45	1057,45
Dollaro canadese	894,10	894,10	—	894,10	894,06	894,05	893,80	894,10	894,10	894,10
Marco germanico	498,05	498,05	—	498,05	498,05	498,10	498,05	498,05	498,05	498,05
Fiorino olandese	449,22	449,22	—	449,22	449,40	449,20	449,33	449,22	449,22	449,25
Franco belga	30,426	30,426	—	30,426	30,42	30,40	30,433	30,426	30,426	30,40
Franco francese	211,05	211,05	—	211,05	211,14	211,05	211,12	211,05	211,05	211,05
Lira sterlina	2331,40	2331,40	—	2331,40	2331,45	2331,40	2330,15	2331,40	2331,40	2 31,40
Lira irlandese	1818 —	1818 —	—	1818 —	1819 —	—	1818 —	1818 —	1818 —	—
Corona danese	158,46	158,46	—	158,46	158,41	158,45	158,45	158,46	158,46	158,45
Corona norvegese	195,27	195,27	—	195,27	195,20	195,25	195,15	195,27	195,27	195,25
Corona svedese	227,80	227,80	—	227,80	227,65	227,80	227,72	227,80	227,80	227,80
Franco svizzero	546,45	546,45	—	546,45	546,50	546,45	546,45	546,45	546,45	546,45
Scellino austriaco	70,395	70,395	—	70,395	70,42	70,40	70,43	70,395	70,395	70,40
Escudo portoghese	18,40	18,40	—	18,40	18,44	18,40	18,50	18,40	18,40	18,40
Peseta spagnola	12,276	12,276	—	12,276	12,27	12,25	12,277	12,276	12,276	12,27
Yen giapponese	4,961	4,961	—	4,961	4,96	4,95	4,961	4,961	4,961	5 —

Media dei titoli dell'8 aprile 1981

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	54,025
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	92,025
» 5,50 % » » 1968-83	87,300
» 5,50 % » » 1969-84	83,400
» 6 % » » 1970-85	80,050
» 6 % » » 1971-86	74,225
» 6 % » » 1972-87	73,150
» 9 % » » 1975-90	74,050
» 9 % » » 1976-91	76 —
» 10 % » » 1977-92	80,650
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	75 —
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 7-1979/81	99,300
» » » » 1-10-1979/81	98,700
» » » » 1-12-1979/81	98,250
» » » » 1- 5-1979/82	97,075
» » » » 1- 7-1979/82	97 —
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-10-1979/82	97,300
» » » » 1- 1-1980/82	93,200
» » » » 1- 3-1980/82	98,200
» » » » 1- 5-1980/82	97,275
» » » » 1- 6-1980/82	97,075
» » » » 1- 7-1980/82	97,350
» » » » 1- 8-1980/82	97,250
» » » » 1-10-1980/82	98,550
» » » » 1- 1-1980/83	97 —
Buoni Tesoro Nov. 5,50 % 1- 4-1982	90,700
» » Pol. 12 % 1- 1-1982	95,800
» » » 12 % 1- 4-1982	94,650
» » » 12 % 1-10-1983	88,850
» » » 12 % 1- 1-1984	88,125
» » » 12 % 1- 4-1984	88,275
» » » 12 % 1-10-1984	88,175
» » Nov. 12 % 1-10-1987	85,650

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi dell'8 aprile 1981

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1057,50
Dollaro canadese	893,95
Marco germanico	498,05
Fiorino olandese	449,275
Franco belga	30,429
Franco francese	211,085
Lira sterlina	2330,775
Lira irlandese	1818 —
Corona danese	158,455
Corona norvegese	195,21
Corona svedese	227,76
Franco svizzero	546,45
Scellino austriaco	70,412
Escudo portoghese	18,45
Peseta spagnola	12,276
Yen giapponese	4,961

Decima ed ultima estrazione per l'ammortamento degli speciali certificati di credito 5,50 % - 1971/1981

Si rende noto che il giorno 29 aprile 1980, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avranno luogo, ai fini dell'ammortamento, le operazioni di ricognizione e imbussolamento delle diciannove serie non ancora ammortizzate, degli speciali certificati di credito 5,50% - 1971/1981, emessi per agevolazioni fiscali e sgravio di oneri sociali nel Mezzogiorno, in base al decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito con modificazioni nella legge 25 ottobre 1968, n. 1089 e al decreto ministeriale 15 dicembre 1970.

Il successivo giorno 30 aprile, nella medesima sala ed alla stessa ora sarà provveduto alla decima ed ultima estrazione di diciannove serie.

Il capitale dei certificati appartenenti alla serie che risulteranno sorteggiate sarà rimborsato a partire dal 1° luglio 1981.

I numeri delle serie estratte saranno pubblicati in supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

(2201)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del presidente del comitato di sorveglianza della Banca popolare del risparmio e del lavoro, società cooperativa a responsabilità limitata, in Gagliano Castelferrato, in amministrazione straordinaria.

Nella riunione del 16 febbraio 1981, tenuta dal comitato di sorveglianza della Banca popolare del risparmio e del lavoro, società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Gagliano Castelferrato (Enna), in amministrazione straordinaria, il dott. proc. Giuseppe Tanteri è stato nominato presidente del comitato stesso ai sensi e per gli effetti dell'art. 58, secondo comma, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

(1588)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Comunicato concernente gli esami di idoneità per l'ammissione nei ruoli di alcune carriere del Ministero per i beni culturali e ambientali dei giovani assunti ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni.

Si rende noto che, a seguito della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* n. 47 del 17 febbraio 1981 della legge 6 febbraio 1981, n. 21, gli esami di idoneità per l'ammissione nei ruoli di alcune carriere del Ministero per i beni culturali e ambientali dei giovani assunti ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni, avranno inizio a far tempo dal giorno 11 maggio 1981.

I giovani aventi diritto saranno convocati con lettera raccomandata a domicilio.

(2208)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

Concorsi pubblici a complessivi quarantacinque posti per i ruoli locali della provincia di Bolzano istituiti con decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752.

Nel supplemento ordinario al Bollettino ufficiale n. 18 del 7 aprile 1981, della regione Trentino-Alto Adige è stata pubblicata la delibera 2 marzo 1981, n. 1, del presidente del comitato consultivo provinciale INAIL di Bolzano, con la quale vengono banditi i seguenti concorsi pubblici per il ruolo locale dell'INAIL (fra parentesi vengono indicati, nell'ordine, i posti riservati al gruppo linguistico italiano, a quello tedesco e a quello ladino):

Ruolo amministrativo:

concorso, per esami, a undici posti di collaboratori (3-7-1);

concorso, per esami, a quattro posti di assistente (1-3-0);

concorso, per esami, a nove posti di archivista dattilografo (2-7-0);

concorso, per esami, a due posti di commesso (1-1-0).

Ruolo tecnico:

concorso, per esami, a tre posti di assistente sociale (1-2-0);

concorso, per esami, a tre posti di tecnico meccanografico (1-2-0);

concorso, per esami, a tre posti di operatore meccanografico (1-2-0);

concorso, per esami, a un posto di autista (0-1-0).

Ruolo professionale:

concorso, per esami e per titoli, a due posti - ramo legale (avv.) - (1-1-0);

concorso, per esami e per titoli, a cinque posti - ramo sanitario - 1ª qualifica - medico (1-4-0);

concorso, per esami, a due posti - ramo tecnico - 2ª qualifica geometri (1-1-0).

Per l'ammissione ai concorsi è richiesto il possesso dell'attestato di conoscenza delle due lingue italiana e tedesca, rilasciato ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 752/1976.

I candidati idonei, residenti da almeno due anni nella provincia di Bolzano, beneficiano della precedenza nella nomina (riserva dei posti), art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 752/1976.

Le domande di ammissione ai concorsi dovranno pervenire all'ispettorato provinciale dell'INAIL, 39100 Bolzano, corso Italia n. 11, entro trenta giorni dal 7 aprile 1981.

(2166)

REGIONE LOMBARDIA

Ulteriore stralcio di sedi dal concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Bergamo

Il medico provinciale di Bergamo comunica che con decreto del presidente della giunta regionale 15 gennaio 1981, numero 1/San/BG, dal bando di concorso a posti di medico condotto vacanti in provincia di Bergamo al 30 novembre 1977 sono state ulteriormente stralciate le seguenti condotte, che verranno assegnate tramite concorso riservato:

1) consorzio Cassiglio - Ornica - Valtorta;

2) consorzio Olmo al Brembo - Mezzoldo - Piazzatorre - Piazzolo;

3) consorzio Taleggio - Vedeseta;

4) consorzio Vigolo - Parzanica;

5) consorzio Villongo - Credaro - Foresto Sparso - Gandosso.

(2147)

REGIONI

REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 9 gennaio 1981, n. 1.

Autorizzazione di spesa per il censimento della circolazione stradale extraurbana in Lombardia secondo le direttive della C.E.E.

(*Pubblicata nel 1° suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 1 *del* 13 *gennaio* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. La Regione attua sulle strade extraurbane della Lombardia il censimento della circolazione stradale secondo le direttive della Comunità economica europea e le relative disposizioni dello Stato.

Art. 2.

1. Per l'espletamento dei compiti assegnati dallo Stato alla Regione, la giunta regionale si avvale della collaborazione delle amministrazioni provinciali per il materiale compimento delle operazioni di rilevamento, di compilazione e di controllo delle schede.
2. Al pagamento delle somme spettanti alle amministrazioni provinciali si provvede con decreto del presidente della giunta, o dell'assessore delegato, su presentazione di regolare documentazione.
3. Gli oneri fiscali sono a carico della Regione.

Art. 3.

1. E' abrogato a decorrere dall'esercizio 1981 l'art. 4 della legge regionale 14 agosto 1973, n. 34.

Art. 4.

1. Per l'attuazione del censimento di cui al precedente art. 1 è autorizzata per l'anno 1981 la spesa di lire 1.660 milioni, di cui lire 10 milioni per le attività generali della giunta inerenti il censimento e lire 1.650 milioni per il rimborso alle amministrazioni provinciali delle spese da esse sostenute.
2. L'onere di lire 1.660 milioni per l'anno 1981 trova copertura nel bilancio pluriennale 1980-82, parte I « Spese per l'adempimento di funzioni normali », attività 4.5.3.2. « Interventi in materia di viabilità comunale e provinciale ed altri interventi », tabella relativa a « Previsioni di spesa riferite a leggi operanti », spese correnti operative, modificato ai sensi del successivo comma.
3. In relazione a quanto disposto dal precedente art. 3, e dai commi precedenti, al bilancio pluriennale 1980-82 sono apportate le seguenti variazioni:

A) le previsioni di spesa iscritte nella parte I « Spese per l'adempimento di funzioni normali », attività 4.5.3.2. « Interventi in materia di viabilità comunale e provinciale ed altri interventi », tabella relativa a « Previsioni di spesa riferite a leggi operanti » spese correnti operative già determinate per i singoli anni 1981 e 1982 in lire 1.800 milioni, sono ridotte di lire 140 milioni per l'anno 1981 e di lire 1.800 milioni per l'anno 1982;

B) le previsioni di spesa iscritte nella parte I « Spese per l'adempimento di funzioni normali », attività 5.2.1.1. « Fondo per il finanziamento di nuove o maggiori spese correnti », tabella relativa « Previsioni di spesa riferite a nuovi previsti provvedimenti legislativi » spese correnti operative, è incrementata di lire 140 milioni per l'anno 1981 e di lire 1.800 milioni, per l'anno 1982.

4. Nello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1981, parte I, ambito 4, settore 5, finalità 3, attività 2, sono istituiti:

il cap. 1.4.5.3.2.1076 « Spese per le attività generali inerenti la realizzazione del censimento della circolazione sulle strade extraurbane regionali, secondo le direttive della C.E.E. », con la dotazione finanziaria di lire 10 milioni;

il cap. 1.4.5.3.2.1077 « Rimborso alle amministrazioni provinciali delle spese sostenute per la realizzazione del censimento della circolazione sulle strade extraurbane regionali, secondo le direttive della C.E.E. », con la dotazione finanziaria di lire 1.650 milioni.

Art. 5.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 43 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione lombarda.

Milano, addì 9 gennaio 1981

GUZZETTI

Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 27 novembre 1980 e vistata dal commissario del Governo con nota del 31 dicembre 1980, prot. 21602/15396.

LEGGE REGIONALE 9 gennaio 1981, n. 2.

Variazioni alla legge regionale 3 settembre 1974, n. 55 (piano ospedaliero della regione Lombardia 1974-78), unificazione del presidio integrativo di Roncoferraro con gli istituti ospedalieri di Mantova.

(*Pubblicata nel 1° suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 1 *del* 13 *gennaio* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le tabelle *A*) e *B*) allegate alla legge regionale del 3 settembre 1974, n. 55, sono modificate secondo le disposizioni degli articoli seguenti.

Art. 2.

La tabella *A*), provincia di Mantova, numero d'ordine 11, è così modificata: « E.O. ospedale "A. Nuvolari" Roncoferraro — si fonde con l'E.O. istituti ospedalieri "C. Poma" di Mantova — Ospedale "A. Nuvolari" di Roncoferraro ospedale generale zonale — cessa l'attività di ricovero ospedaliero per unificazione nell'ospedale generale provinciale di Mantova ».

Art. 3.

La tabella *A*), provincia di Mantova, numero d'ordine 12, è così modificata: « E.O. istituti ospedalieri di Mantova — nasce dalla fusione fra: E.O. istituti ospedalieri "C. Poma" di Mantova E.O. ospedale "A. Nuvolari" di Roncoferraro — Ospedale generale provinciale di Mantova. Assorbe le funzioni ospedaliere dell'ospedale "A. Nuvolari" di Roncoferraro ».

Art. 4.

La tabella *B*), sezione 7.80, è così modificata:

a) la voce 7.81.1 è così sostituita: « Mantova: med. gen. 200, chir. gen. 180; ost. gin. 110; pediatria 65; neonati 55; lungod. riabil. 165; psichiatria 110, da ridurre in applicazione della legge 13 maggio 1978, n. 180; ortop. traum. 100; totale progr. 985; rianimazione 20; U.C.C. 8; O.R.L. 40; oculistica 30; urologia 60; neurologia 80; neur. ps. inf. 35; pat. neon. 40; cardiologia 50; br. pn. tis. 35; mal. infett. 40; dermosifil. 35; totale progr. 1.458; radiot. med. nucl. 40; neuro chir. 50; chir. max fac. 15; chir. plast. 20; totale progr. 1.583; rec. min. 30; totale letti 1.613; dialisi pt/tec. 12 - Gruppo C - Presidio ospedaliero Mantova - Classificazione Hosp. Gen. Prov. »;

b) sono soppresse la voce « 7.81.1/funz. int. » e l'annotazione « Presidi ospedalieri in funzione integrativa per il cui dimensionamento non è fatto esplicito riferimento alla definizione di una sfera di azione territoriale autonoma ».

Art. 5.

Il numero dei presidi previsti nella tabella *B*) annessa alla legge regionale 3 settembre 1974, n. 55, alla voce 7.80 Mantova e Oltrepo Mantovano è ridotto da 4 a 3.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione lombarda.

Milano, addì 9 gennaio 1981

GUZZETTI

Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 4 *dicembre* 1980 *e vistata dal commissario del Governo con nota del* 31 *dicembre* 1980, *prot.* 20902/15397.

(1849)

LEGGE REGIONALE 9 gennaio 1981, n. 3.

Modifiche alla legge regionale 14 gennaio 1980, n. 5 « Ordinamento dei servizi e degli uffici del consiglio regionale ».

(*Pubblicata nel* 2° *suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 1 *del* 13 *gennaio* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il secondo comma, lettera *g*), dell'art. 3 della legge regionale 14 gennaio 1980, n. 5, è sostituito dal seguente:

« *g*) convoca, anche su richiesta dei rappresentanti del personale e al fine di esaminare specifici problemi inerenti alle attività dei servizi e degli uffici, la conferenza dei dipendenti del consiglio regionale alla quale possono partecipare le organizzazioni sindacali, presentando proprie proposte ».

Art. 2.

Il terzo comma dell'art. 4 della legge regionale 14 gennaio 1980, n. 5, è sostituito dal seguente:

« 3. In conformità alle determinazioni di cui al precedente primo comma e di cui al secondo comma, lettera *b*), del precedente art. 3, l'ufficio di presidenza, sentiti i dirigenti dei servizi, dispone l'assegnazione degli impiegati ai servizi stessi, in modo da valorizzare la professionalità di ogni dipendente ».

Art. 3.

Il secondo comma dell'art. 6 della legge regionale 14 gennaio 1980, n. 5, è sostituito dal seguente:

« 2. In caso di necessità contingenti, l'utilizzazione temporanea di personale presso servizi diversi da quello assegnato è disposta d'intesa tra i dirigenti dei servizi interessati ».

Art. 4.

Il terzo comma, lettera *a*), dell'art. 7 della legge regionale 14 gennaio 1980, n. 5, è sostituito dal seguente:

« *a*) dirigono l'attività dell'ufficio in armonia con i programmi di lavoro del servizio ».

Art. 5.

Il secondo comma dell'art. 8 della legge regionale 14 gennaio 1980, n. 5, è sostituito dal seguente:

« 2. Qualora l'assenza, escluse quelle per congedo ordinario, si protragga per un periodo, anche non continuativo, superiore a tre mesi nell'arco dello stesso anno, l'ufficio di presidenza provvede alla sostituzione temporanea con altro impiegato al quale è attribuito, ove spetti, l'assegno mensile previsto dal precedente art. 5, quinto comma; l'impiegato sostituito conserva la titolarità dell'incarico, senza percepire il relativo assegno ».

Art. 6.

Il quarto comma dell'art. 12 della legge regionale 14 gennaio 1980, n. 5, è sostituito dal seguente:

« 4. Gli organici delle segreterie particolari di cui ai commi precedenti non possono eccedere:

tre unità per il presidente;
due unità per i vice presidenti;
una unità per i consiglieri segretari ».

Art. 7.

Il settimo comma dell'art. 12 della legge regionale 14 gennaio 1980, n. 5, è sostituito dal seguente:

« 7. Per ciascuna segreteria particolare del presidente e dei vice presidenti può essere assunta una unità estranea alla amministrazione regionale, cui è attribuito il trattamento economico previsto dall'art. 47 della legge regionale 6 ottobre 1979, n. 54, per il livello funzionale corrispondente alle attribuzioni conferite con il provvedimento di incarico ».

Art. 8.

L'allegato alla legge regionale 14 gennaio 1980, n. 5, è così modificato:

1) Al n. 2 Servizio di segreteria dell'ufficio di presidenza, il settimo alinea è sostituito dal seguente:

« provvede alle incombenze di segreteria inerenti al "Fondo di previdenza e di solidarietà dei consiglieri", a mezzo di impiegato del servizio individuato dall'ufficio di presidenza a sensi dell'art. 2, terzo comma, del regolamento regionale 1° agosto 1978, n. 1 ».

2) Al n. 3. Servizio di segreteria del consiglio, il settimo alinea è sostituito dal seguente:

« raccoglie, conserva e classifica, d'intesa con il servizio di segreteria dell'ufficio di presidenza, gli originali dei provvedimenti e degli atti dell'assemblea, ivi comprese le interpellanze e le interrogazioni ».

3) Il n. 5. Servizio legislativo, è sostituito dal seguente:

« Il servizio:

esercita le funzioni attribuite all'ufficio legislativo dallo statuto, dal regolamento interno del consiglio e da altre norme di legge;

presta l'assistenza e consulenza tecnico-giuridica inerente agli atti di natura legislativa ed amministrativa di competenza del consiglio e dei suoi organismi;

assiste l'ufficio di presidenza nell'esercizio delle funzioni previste dall'art. 82, secondo comma, del regolamento interno;

formula, su richiesta degli organismi consiliari, osservazioni e pareri in ordine agli aspetti di legittimità degli affari in corso di esame, anche in riferimento agli atti legislativi ed amministrativi rinviati in sede di controllo;

provvede alla consulenza legale ed amministrativa richiesta dall'ufficio di presidenza, dal « Fondo di previdenza e di solidarietà dei consiglieri » e dai servizi del consiglio;

provvede al coordinamento tecnico dell'attività di rappresentanza relativa ai giudizi di cui all'art. 1, terzo comma, del regolamento contabile del consiglio, sia se affidata a impiegati del servizio abilitati al patrocinio legale;

compie, previa autorizzazione dell'ufficio di presidenza, studi e ricerche di carattere giuridico, tenendo a tal fine, ove occorra, rapporti con l'I.Re.R., le università, gli istituti scientifici e i servizi corrispondenti della giunta regionale e di altre regioni;

mantiene i collegamenti a livello tecnico con i corrispondenti servizi della giunta regionale, nonchè con i servizi legislativi dello Stato e delle altre regioni;

cura la sperimentazione, in collegamento con il servizio documentazione, studi, biblioteca e informatica, dei mezzi di informatica applicati a documenti legislativi, giudiziari ed amministrativi, e fornisce l'assistenza tecnica occorrente per l'utilizzazione dei sistemi di informatica giuridica ».

4) Al n. 6. Servizio documentazione, studi, biblioteca ed informatica, il terzo alinea è sostituito dal seguente:

« effettua, su autorizzazione dell'ufficio di presidenza, studi e ricerche di carattere socio-economico-politico utili all'espletamento del mandato dei singoli consiglieri ed alle attività degli

organismi consiliari, anche in collegamento con l'I.Re.R., le università, gli istituti scientifici ed i servizi corrispondenti della giunta regionale e di altre regioni».

5) Al n. 7. Servizio stampa, il secondo ed il terzo alinea sono sostituiti dai seguenti:

«provvede alla redazione di articoli sull'attività del consiglio, nonchè all'attività di redazione dei periodi editi a cura del consiglio;

cura la redazione e la diffusione della rassegna stampa e gestisce le comunicazioni a mezzo di telescrivente».

6) Al n. 8. Servizio organizzazione e personale, all'ultimo alinea, la parola «informativi» è sostituita dalla parola «informatici».

7) Il n. 9. Servizio contabilità e patrimonio è sostituito dal seguente:

«Il servizio assiste l'ufficio di presidenza — salve le competenze della segreteria di esso — ed il presidente del consiglio nell'espletamento delle incombenze inerenti al bilancio, al rendiconto, ed alla contabilità, nonchè alla gestione del patrimonio.

In particolare:

esercita le specifiche funzioni che in materia il regolamento contabile attribuisce alla «ragioneria» ed al «responsabile» di essa, provvedendo altresì ad ogni adempimento successivo alle deliberazioni adottate in materia dagli organismi competenti;

gestisce le fasi contabili delle entrate e delle spese ed in particolare la registrazione degli accertamenti e degli impegni, l'effettuazione delle liquidazioni e la emissione dei titoli di riscossione e di pagamento, previa verifica della loro conformità alle norme di legge e di regolamento per la parte finanziaria;

esercita la vigilanza sulla regolare esecuzione del servizio di tesoreria sotto il profilo tecnico-amministrativo;

istruisce gli affari inerenti all'acquisizione, amministrazione e gestione del patrimonio del consiglio;

istruisce gli affari relativi ai contratti del consiglio, esercitando in materia le specifiche funzioni che il capo VII del regolamento contabile attribuisce alla «ragioneria» ed al «responsabile» di essa, e dà esecuzione alle conseguenti deliberazioni dell'ufficio di presidenza;

provvede alle attività economali a norma del regolamento contabile e di ogni altra disposizione in materia;

tiene gli inventari delle dotazioni mobiliari;

verifica in linea tecnica le richieste di fabbisogno dei singoli servizi in funzione delle determinazioni dell'ufficio di presidenza in ordine alla relativa spesa;

provvede al calcolo ed alla liquidazione delle competenze fisse e variabili spettanti ai consiglieri regionali, nonchè alla liquidazione dei contributi ai gruppi consiliari;

provvede alle incombenze contabili inerenti alla gestione del «Fondo di previdenza e di solidarietà dei consiglieri» a mezzo di un impiegato del servizio individuato dall'ufficio di presidenza ai sensi dell'art. 2, terzo comma, del regolamento regionale 1° agosto 1978, n. 1.

Nell'ambito dei provvedimenti da emanarsi dall'ufficio di presidenza a norma del precedente art. 3, secondo comma, lettera *a*), si stabilirà quali tra le funzioni attribuite dal regolamento contabile al «responsabile della ragioneria» saranno esercitate dall'addetto».

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione lombarda.

Milano, addì 9 gennaio 1981

GUZZETTI

Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 20 *novembre* 1980 *e vistata dal commissario del Governo con nota del* 29 *dicembre* 1980, *prot.* 20202/15360.

(1850)

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

compresi gli indici mensili ed il fascicolo settimanale della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:
Annuo . . . . **L. 60.000**
Semestrale . . . . **L. 33.000**
Un fascicolo . . . . **L. 350**

abbonamento a tutti i supplementi ordinari, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali:
Annuo . . . . **L. 22.000**
Semestrale . . . . **L. 12.000**

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi alle leggi di bilancio ed ai rendiconti dello Stato **L. 25.000**

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi ai concorsi **L. 20.000**

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi alle specialità medicinali **L. 8.000**

Supplementi ordinari, per la vendita a fascicoli separati **L. 350** per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

Fascicoli di annate arretrate: il doppio

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Annuo . . . . **L. 52.000**
Semestrale . . . . **L. 29.000**

Un fascicolo **L. 300** per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

Fascicoli di annate arretrate: il doppio

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento

ERNESTO LUPO, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100811020)